



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 del 06/11/2024

**Oggetto :**

**ANNO 2025- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AL C.D.S. - D.LGS. 30/04/1992, N. 285 E S.M.I. - DESTINAZIONE - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **sei**, del mese di **novembre**, alle ore 19:15, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco	X	
2. DACOMO Francesca	Vice Sindaco	X	
3. MALAVASI Simona	Assessore	X	
4. DESTEFANIS Lidia	Assessore	X	
5. SPERONE Domenico	Assessore Esterno	X	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>0</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

### **Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

*1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

*2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:*

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;*
- b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;*
- c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.*

*2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.*

*3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.*

*3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il*

31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

#### **Art. 142 Limiti di velocità**

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, **sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.** Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,

come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

**Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS)** in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
  - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
  - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
  - redazione dei piani urbani del traffico;
  - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
  - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
  - interventi a favore della mobilità ciclistica;
  - assunzione di personale stagionale a progetto;
  - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
  - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

**Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)**

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
  - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
  - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 ha previsto l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;

- al comma 3 ha fissato l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Rilevato che:

-ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del C.d.S, aggiornato dal decreto del MIT del 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2020, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del C.d.S.

- la relazione implica la compilazione del modello riportato nell'allegato A del decreto del MIT; la stessa è sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale.

- gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le istruzioni operative fornite dal Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città.

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

Preso atto dell'obbligatorietà, ai sensi del comma 5, dell'art. 208 del Codice della Strada, di adottare il presente atto deliberativo con il quale si individuano i macrogregati di spesa, sia in conto capitale che in spesa corrente, a cui attribuire le spese destinate ad assolvere alla finalità sopra elencate;

Considerato altresì che è facoltà dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del medesimo art. 208, comma 5, del D. Lgs. n. 285/92 "Codice della Strada", destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

Preso atto della Deliberazione n. 323/2018 QMIG depositata il 9 gennaio 2019, emessa in Adunanza dalla SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI, la quale, pronunciandosi sulla questione di massima posta della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ha enunciato il seguente principio di diritto: *" Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs.n.285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione"* (Corte dei Conti, Sez. autonomie, Deliberazione 9 gennaio 2019, n. 1), disponendo altresì che la Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025-2027 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Rilevato che:

- le previsioni di bilancio per l'anno 2025, prevedono nelle entrate uno stanziamento di € 200.000,00 relativo ai presunti introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada - ex art. 208 Cds - e calcolati secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata e della competenza finanziaria introdotte dal D.lgs n. 118/2011,
- le previsioni di bilancio per l'anno 2025, prevedono nelle entrate uno stanziamento di € 700.000,00 relativo ai presunti introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada - ex art. 142 Cds - e calcolati secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata e della competenza finanziaria introdotte dal D.lgs n. 118/2011

- alla posta oggetto di analisi è collegato un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari ad € 341.280, quantificato in termini percentuali medi del 37,92% con applicazione del criterio della media semplice dell'ultimo quinquennio, (di cui euro 75.830,00 per sanzioni ex art. 208 Cds ed euro 265.450,00 per le sanzioni ex art. 142 Cds) la quale attesta la parte disponibile dello stanziamento atteso dagli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada ad € 558.720,00.
- la quota del 50% dell'importo sopra indicato da destinarsi per le finalità previste dall'art. 208 del Codice della strada è pari a € 124.170,00, mentre la somma ripartibile ai sensi dell'art. 142 del Codice della strada è pari ad euro 434.550,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 dall'ufficio polizia urbana in ordine alla regolarità tecnica e dall'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole e palese;

### DELIBERA

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di determinare, per l'anno 2025, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro 900.000,00, di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: € 200.000,00  
 Proventi ex articolo 142 CdS: € 700.000,00

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% - per un importo pari a Euro 62.085,00 - dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2025 al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come in premessa conteggiato, per il finanziamento delle spese di seguito specificate:

Finalità	%	Importo	Rif. al bilancio
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%) - art. 208 comma 4 lettera a)	25	15.521,25	10.05.1.103
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%) - art. 208 comma 4 lettera b)	25	15.521,25	3.01.1.103-3.02.1.103
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente - art. 208 comma 4 lettera c)	50	29.992,50	10.05.1.103
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente - art. 208 comma 4 lettera c)	0	0	0
Redazione dei piani urbani del traffico - art. 208 comma 4 lettera c)	0	0	0
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti) - art. 208 comma 4 lettera c)	0	0	0
corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado - art. 208 comma 4 lettera c)	0	0	0
Forme di previdenza e assistenza complementare - art. 208 comma 4 lettera c)	0	1.050,00	3.01.1.101
Interventi a favore della mobilità ciclistica - art. 208 comma 4 lettera c)	0	0	0

Assunzione di personale stagionale a progetto - art. 208 comma 4 lettera c)	0	0	0
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni - art. 208 comma 4 lettera c)	0	0	0
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale - art. 208 comma 4 lettera c)	0	0	0
<b>TOTALE</b>	100%	62.085,00	

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 142 del d.Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2025 - per un importo pari a Euro 549.420,00 - al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come in premessa conteggiato, finanziano in parte le spese di seguito specificate:

<b>Finalità</b>	<b>%</b>	<b>Importo</b>	<b>Rif. al bilancio</b>
Riversamento all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione) al netto delle spese sostenute per la postalizzazione e notificazione		200.000,00	3.01.1.104
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale per progetto	64,73	101.000,00	3.01.1.103- 3.02.1.103
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti	35,27	55.040,00	10.05.1.103

- 4) di iscrivere nello schema di bilancio annuale 2025/2027 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate.
- 5) di dare atto che le cifre e le somme indicate nel presente provvedimento sono frutto di una stima complessiva e di una valutazione di previsione in base ai dati storicizzati agli atti d'ufficio e che, pertanto, gli stessi potranno essere adeguati percentualmente in aumento e/o ribasso in riferimento alla determinazione annuale di accertamento delle effettive entrate ad opera del Responsabile del Servizio interessato;
- 6) di dare atto che si provvederà ad inviare, con la tempistica prevista, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, aggiornato dal decreto del Mit 30.12.2019, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2025.
- 7) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2025-2027.

\*\*\*\*\*

Successivamente, con separata, apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( il Sig. FACCENDA Enrico ) \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.